



## Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari

Con la circolare numero 107 del 14 luglio 2021, visionabile nell'apposita sezione del nostro sito, l'INPS ha recepito quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Riunite numero 1 del 2021 che ha, di fatto, dato una lettura definitiva della disciplina in materia di pensione per il personale del comparto difesa e per alcune figure assimilate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

Oggetto del contenzioso è se la quota retributiva di una pensione liquidata con il sistema misto, in favore di un militare che sia cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità utile ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile (ex articolo 54 del TU 1092/1973) oppure se tale quota retributiva debba essere determinata sulla base dell'effettivo numero di anni di anzianità posseduti al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile ( ex articolo 44 del TU 1092/1973).

Nella platea degli interessati, alle stesse condizioni, potrebbero rientrare altresì, i pensionati ex appartenenti al disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza (oggi Polizia di Stato), soggetti, come già detto, al sistema misto, e assunti antecedentemente al 25 giugno 1982.

Ciò, perché per il riconoscimento del diritto in questione, il possesso dello status di militare, deve sussistere al momento dell'arruolamento, e non per l'intera carriera.

Il beneficio invocato è stato riconosciuto dalla Giurisprudenza e, pertanto, la sua attribuzione non opera in automatico.

Dell'argomento ci siamo più volte occupati su questo notiziario flash (nr. 11 del 18 marzo 2017; nr. 39 del 15 settembre 2018; nr. 44 dell'21 ottobre 2018; nr. 50 del 24 novembre 2018; nr. 43 del 26 ottobre 2019; nr.18 del 30 aprile 2020), seguendo, volta per volta, il corso del controverso andamento giurisprudenziale delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti.

In ultimo, sul nr. 49 del 4 dicembre 2020 avevamo rappresentato che, dopo alterne vicende, la questione dell'interpretazione dell'art. 54 DPR 1092/73 sia per quanto attiene all'applicazione dell'aliquota del 44%, nel range di anzianità fra 15-20 anni, che di quella del 2,93% riguardo l'anzianità inferiore ai 15 anni maturata al 31.12.1995, era pervenuta alla cognizione delle Sezioni Unite della Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale, che, il 25 novembre 2020, aveva tenuto la relativa udienza nel corso della quale i ricorrenti avevano ribadito la pretesa consistente, ai fini del calcolo della quota retributiva in sistema misto, nell'applicazione dell'aliquota del 44% al compimento del 15° anno e di una percentuale pari al 2,93 annuo con riguardo alle anzianità maturate al 31.12.1995 al di sotto della soglia dei 15 anni.

Proprio le Sezioni Unite con la sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021, hanno posto fine ad una unga diatriba che ha visto pensionati e INPS in contrapposizione su quanto dovuto, con una pronuncia che ha, in sostanza, fornito definitivi chiarimenti sul calcolo del trattamento pensionistico riferito alla quota retributiva per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali.

Il problema nasceva proprio dalla struttura del sistema pensionistico misto in base al quale, per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 una quota viene calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo.

La circolare INPS numero 107 sul ricalcolo dell'importo della pensione per gli ex appartenenti alle forze armate prende le mosse da quanto stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

I due quesiti su cui la Corte si è espressa, riportati nel documento di prassi, riguardano l'aliquota di rendimento per il calcolo delle pensioni di coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di contributi e che al 31 dicembre 1995, ossia l'ultimo anno di retributivo prima del passaggio al contributivo, contavano:

tra i 15 e i 18 anni di contributi;

meno di 15 anni di contributi.

Per quanto riguarda il primo quesito, la Corte ha interpretato il citato articolo 54 stabilendo che la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto" deve essere calcolata in base all'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente annuo del 2,44 per cento.

Per quanto riguarda il secondo quesito, la Corte ha risposto che l'aliquota del 44 per cento non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni.

Nella pronuncia citata, la Corte dei Conti prevede un correttivo per coloro che vantano un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, riconoscendo, per la determinazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995

L'INPS, dunque, effettuerà un riesame d'ufficio sui trattamenti interessati e ai pensionati che rientrano nel correttivo, in sede di pagamento della pensione, verranno riconosciute le differenze "sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori".

Viceversa, alle prestazioni pensionistiche da liquidare verrà applicata la citata aliquota annua del 2,44 per cento, così come stabilito dalle Sezioni Riunite.

Si è così materializzata una sperequazione assolutamente ingiustificata alla luce della normativa primaria che disciplina i trattamenti normativi ed economici all'interno del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, tra il personale militare e quello a status civile.

Sulla questione il SIULP è già intervenuto con una nota inviata al Ministro dell'Interno, il cui contenuto è stato pubblicato sul n. 11 del 19 marzo 2021 di questo notiziario, visionabile al seguente link (<https://siulp.it/flash-11-2021/>).

La rimozione di queste insostenibili sperequazioni all'interno del Comparto Sicurezza difesa e soccorso pubblico formerà oggetto di una specifica pregiudiziale che porremo sul tavolo del rinnovo del contratto di lavoro nell'ambito del cosiddetto "pacchetto specificità" che dovrà anche contenere la definizione del problema della previdenza complementare per la quale da tempo sollecitiamo una soluzione espressamente "dedicata".

---

### **Viminale: SIULP, bene convergenza SIM su analisi Gabrielli. SIULP pronto a fare la sua parte in appoggio richiesta SIM per smilitarizzazione e passaggio Arma sotto Viminale**

Riportiamo le dichiarazioni del Segretario Generale, Felice Romano, inviate alla stampa in data 12 luglio u.s.:

*"L'analisi del Sottosegretario Franco Gabrielli oltre che puntuale è, come sempre, aderente al dettato della norma e alle esigenze attuali della sicurezza del Paese e dei cittadini. Non vi è alcun dubbio, infatti, che in una democrazia avanzata qual è il nostro Paese per dare piena attuazione ai precetti contenuti nella Legge 121/81, di cui quest'anno ricorre il quarantennale, è necessario che tutte le altre Forze di polizia, a partire dall'Arma dei Carabinieri che è la seconda forza a competenza generale, devono passare sotto la direzione anche gerarchica, oltre che funzionale, del Ministro dell'Interno, in quanto autorità nazionale di pubblica sicurezza.*

*Il SIULP lo afferma da anni nel pieno rispetto dei precetti che presiedono al coordinamento, quindi senza mai arrivare a mettere in discussione lo status militare della benemerita.*

*Del resto, gli esempi di Spagna e Francia, due democrazie europee, peraltro a noi vicine anche geograficamente, ne sono la testimonianza concreta che una siffatta riforma comporta beneficio sia per la sicurezza dei cittadini, sia per la democrazia che per i diritti delle donne e gli uomini in uniforme che operano in quelle Forze di polizia.*

*La novità che oggi anche il SIM condivide questa impostazione spingendosi addirittura ad ipotizzare il modello organizzativo attraverso il quale dare attuazione a questa riforma, ovvero invocando il Segretariato Generale della Pubblica Sicurezza, non può che trovare positiva condivisione da parte del SIULP, purché essa venga attuata nel rispetto del precetto normativo, che per il SIULP e tutte le democrazie avanzate si traduce in un dogma invalicabile, e cioè che la funzione di autorità di Pubblica Sicurezza non può che essere civile.*

*Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, commenta l'analisi del Sottosegretario Gabrielli e le successive dichiarazioni del Sindacato dei Carabinieri, finalizzata a rivendicare la funzione di autorità di P.S. anche per l'Arma dei Carabinieri.*

*Rivendicare la funzione di autorità di P.S. significa, nel rispetto dei precetti della nostra carta costituzionale e della Legge 121 che rappresenta un'architettura ordinamentale ancora valida e all'avanguardia in materia di sicurezza, significa, sottolinea Romano, rivendicare lo status civile e quindi la smilitarizzazione dell'Arma dei Carabinieri.*

*Prendiamo atto di questa volontà del Sindacato dei Carabinieri, rinnovando sin da ora la nostra immediata disponibilità ad appoggiare questo processo riformatore che può trovare realizzazione solo attraverso la smilitarizzazione dell'Arma dei Carabinieri e la sua conseguente collocazione alle dipendenze gerarchiche e funzionali del Ministro dell'Interno e quindi del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza quale diretto attuatore delle politiche sulla sicurezza emanate dall'autorità nazionale di P.S., il Ministro dell'Interno.*

*Non vi è dubbio, infatti, che se i Carabinieri sono pronti a questa riforma epocale, troveranno nel SIULP ogni possibile appoggio oltre che la totale disponibilità ad attuare il processo, sottolineando che il Dipartimento della P.S., quale casa comune già oggi di diverse Amministrazioni che concorrono al mantenimento e alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, sarà sicuramente la casa ideale anche per i colleghi dell'Arma dei Carabinieri.*

*Se il SIM è pronto a questa battaglia, il SIULP lo è già da quaranta anni.”*

---

### **Acquistate 4.482 pistole elettriche Taser per le Forze dell'Ordine**

Dopo una lunga sperimentazione il Governo ha acquistato 4.482 pistole a impulsi elettrici Taser, che nei prossimi mesi saranno distribuiti a Polizia, Carabinieri e Agenti della Guardia di Finanza.

La fornitura sarà effettuata dalla multinazionale Axon, una che ha vinto il bando e ha firmato il contratto di approvvigionamento.

Lo aveva anticipato già qualche settimana fa la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese: "All'esito favorevole del collaudo, la fornitura di 4.482 armi a impulsi elettrici Taser sarà distribuita su tutto il territorio nazionale". E' giunto, infine, l'annuncio della divisione italiana di Axon, l'azienda multinazionale che si occupa di sicurezza, che, in una nota, ha comunicato di essersi aggiudicata la gara nazionale per la fornitura di dispositivi a conduzione elettrica (Ced) Taser alle forze dell'ordine nazionali italiane.

A seguito della firma del contratto, secondo le previsioni del Ministero dell'Interno, i dispositivi modello Taser X2 saranno forniti in dotazione a polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza entro la fine dell'anno corrente.

Il dispositivo è già impiegato da anni negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi come alternativa alle armi da fuoco. Il governo Italiano ha approvato l'acquisto delle pistole elettriche dopo un lungo periodo di sperimentazione durato dal 2018 al 2020.

A gennaio 2020 il consiglio dei Ministri aveva approvato in esame preliminare il regolamento sull'uso del taser "nell'ottica di un generale ammodernamento dell'armamento adeguato alle esigenze operative attuali", come spiegato sul sito del Viminale, specificando che il suo utilizzo "dovrà sempre avvenire nel rispetto delle cautele necessarie per la salute e l'incolumità pubblica, e secondo principi precauzionali condivisi con il ministro della Salute"; l'iter del testo prevedeva poi un passaggio al Consiglio di Stato e un ritorno in Cdm per l'approvazione definitiva.

A luglio dell'anno scorso il Viminale aveva ordinato l'immediato ritiro delle armi date in via sperimentale alle forze dell'ordine dopo che i test balistici avevano rilevato alcune criticità, con la necessità di ulteriori approfondimenti sugli standard di sicurezza.

Axon ha comunicato ora di essersi aggiudicata la gara nazionale dopo aver completato tutti i test e le verifiche di conformità richieste.

La scelta del Governo è stata criticata dal garante per i diritti dei detenuti Mauro Palma che in una recente relazione al Parlamento, ha scritto che il Taser va considerato «una vera e propria arma» e che in diversi paesi «un uso esteso di armi a impulsi elettrici ha condotto ad abusi e a esiti mortali».

Il Taser è un'arma comune a tutti gli effetti che può essere molto utile per prevenire aggressioni e immobilizzare soggetti violenti evitando il ricorso alle armi da fuoco quando si tratta di neutralizzare aggressori armati di coltello o bastoni.

Ora occorre porre particolare attenzione nell'addestramento all'uso di questo nuovo strumento tecnologico rispetto al quale vanno predisposte le adeguate garanzie assicurative in relazione alle possibili responsabilità derivanti da effetti inediti e abnormi.

---

### **EUROPEI: Romano (SIULP), Bus scoperto a Roma, Forze di polizia e Autorità di P.S. ineccepibili e, soprattutto, non interessati a salire sul carro dei vincitori**

Riportiamo le dichiarazioni del Segretario Generale, Felice Romano, inviate alla stampa in data 15 luglio u.s.:

*“Ineccepibile l'operato delle Forze di polizia e delle Autorità provinciali di P.S. in occasione della sfilata nel centro di Roma della Nazionale di calcio sul pullman scoperto, asseritamente improvvisato ma con tanto di livrea che, richiedendo un cospicuo tempo per l'allestimento lascia pensare ad una cosa preordinata,effettuata dopo la vittoria agli Europei 2020.*

*Molto meno ineccepibile il comportamento dei soggetti interessati, considerati quasi al pari di un'istituzione pubblica, che pur non avendo preannunciato la possibilità di una siffatta ipotesi di esecuzione del trasferimento dei neo campioni europei verso le sedi istituzionali ove erano attesi, non hanno evitato che si verificasse quella situazione per la quale, senza alcuna preventiva pianificazione per delimitare il percorso secondo i consueti e collaudati protocolli operativi, hanno costretto le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza a dover gestire la situazione in emergenza senza creare ulteriori pregiudizi per l'ordine e la sicurezza pubblica.*

*Un corteo non autorizzato, e purtroppo nemmeno preannunciato, che avrebbe messo in crisi chiunque e che, grazie alla elevata professionalità e alla grande esperienza di chi ha la massima responsabilità*

*dell'ordine e della sicurezza pubblica a Roma oltre che degli appartenenti alle Forze di polizia accorsi sul posto ad espletare il servizio improvvisato, non ha provocato ulteriori pregiudizi alla sicurezza pubblica e alla circolazione stradale.*

*Ecco perché riteniamo che il servizio espletato e la regia improntata, anche se in emergenza, siano ineccepibili e meritano il plauso e il totale sostegno. Giacché hanno evitato turbamenti all'ordine pubblico e alla quotidianità della Capitale.*

*Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del più grande sindacato del comparto Sicurezza, il SIULP, commenta le polemiche sorte sulle modalità con cui è stato garantito l'improvvisato corteo che ha visto la Nazionale di calcio sfilare per alcune vie del centro cittadino.*

*Comprendiamo l'entusiasmo e la fiducia nel vecchio detto che "tutti sono interessati a salire sul carro dei vincitori" per cui qualcuno ha pensato bene di non evitare quanto accaduto nella speranza che anche le Autorità di P.S. e le Forze di polizia si lanciassero nella rincorsa a salire sul richiamato carro.*

*A costoro, conclude il leader del SIULP, nel rassicurarli sul nostro indiscusso e incontrovertibile patriottismo e innato senso del dovere verso il nostro amato Paese, vogliamo, però, ricordare che l'autorevolezza e la credibilità delle Istituzioni, in particolare di quelle deputate alla tutela della sicurezza pubblica, passa attraverso la capacità di preservare la terzietà rispetto alle parti interessate. Giacché è proprio in questo che risiede la differenza di chi coltiva gli interessi di parte e chi, invece, quelli generali e collettivi del Paese.*

*Il resto, come sempre è polemica sterile che non interessa chi serve il Paese per spirito di abnegazione e non per interesse economico visto che con le nostre retribuzioni difficilmente riusciremo a richiamare nessuno a salire sul nostro carro."*

---

### **Tavolo permanente di confronto in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Lo scorso 14 luglio, si è tenuto in video-conferenza il tavolo permanente di confronto in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per l'Amministrazione è intervenuto il Direttore Centrale di Sanità, dottor Fabrizio Ciprani e la dottoressa Daniela Corbo dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali.

Nel corso dell'incontro si è discusso dell'applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 nell'ambito degli uffici della Polizia di Stato e, in particolare, degli aspetti che riguardano la figura del Datore di Lavoro riguardo l'approccio con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e, più in generale, per verificare la conoscenza e l'approccio che attualmente riservano alla materia rispetto le esperienze maturate e in relazione ai carichi di lavoro.

Il Direttore Centrale di Sanità ha riferito di aver predisposto un questionario a scopo conoscitivo che nei prossimi giorni sarà somministrato in forma anonima a tutti i Datori di Lavoro, ritenuto utile a tratteggiare la linea da seguire per la predisposizione delle linee guida.

Si è poi discusso del ruolo del "Preposto", figura intermedia tra Datore di Lavoro e lavoratori. L'Amministrazione ha ipotizzato, in tal senso, un sistema di individuazione non standardizzato che preveda la possibilità di incaricare in alcuni specifici uffici, come ad esempio quelli a carattere tecnico-scientifica in cui è previsto il maneggio di particolari sostanze chimiche, esplosivi o in quelli in cui sono richieste particolari competenze professionali, un operatore che non sia necessariamente colui che riveste la qualifica più elevata, e optare per la nomina in favore del componente dell'ufficio che risulti professionalmente più qualificato rispetto la specifica competenza dell'ufficio.

Sul punto il SIULP ha manifestato perplessità e chiesto che l'argomento sia ulteriormente approfondito in un successivo momento, poiché la situazione prospettata, se non definita e esattamente disciplinata sotto ogni aspetto, potrebbe tradursi, in taluni casi, in uno scarico di responsabilità da parte del Datore di Lavoro e, in altri, in veri e propri favoritismi finalizzati ad arricchire la situazione matricolare giacché l'incarico è riconosciuto ai fini delle valutazioni per la progressione di carriera.

In ultimo, come richiesto dal SIULP nella precedente riunione, il dott. Ciprani ha preannunciato la predisposizione di una piattaforma digitale per la redazione del DVR che dovrà essere utilizzata da tutti i Datori di Lavoro. Il format sarà costituito da due parti: una parte comune per tutti gli uffici e una parte, a campo libero, da compilare nell'ambito delle peculiarità di ogni singolo posto di lavoro.

Rispetto questo ultimo aspetto, il SIULP, considerato l'attuale agire di alcuni Datori di Lavoro che si limitano alla semplice presa d'atto del DVR preesistente, limitandosi in modi e tempi incerti, a prorogarne la validità con del documento che qualcun altro ha redatto in tempi e condizioni che a volte molto differenti da quelle attuali, ha chiesto che l'applicazione che renderà finalmente omogeneo il sistema della valutazione del rischio su tutto il territorio dia certezza di ogni operazione affinché sia inequivocabile e riscontrabile nel tempo la data della modifica o della presa d'atto e relativa proroga del DVR preesistente.

---

### **La figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**

La figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stata introdotta nell'ordinamento Italiano con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Obiettivo principale è quello di dare una risposta chiara e decisa alla censura della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: la sentenza Torreggiani (sentenza 8 gennaio 2013), infatti, ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti), definendo il sovraffollamento carcerario come un problema strutturale dell'ordinamento italiano.

Il Garante dei detenuti, tuttavia, non è nato come organismo con finalità di repressione di situazioni già compromesse, bensì di prevenzione, al fine di evitare il sorgere di determinate condizioni; la prevenzione, infatti, è considerata, sia in ambito europeo che globale, un elemento essenziale della tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale; a tal fine, fondamentale è stata l'istituzione del Comitato per la Prevenzione della Tortura (CTP), la cui fisionomia è stata largamente ripresa dal legislatore nazionale per la definizione dei caratteri generali e dei compiti del Garante Nazionale dei detenuti, nonché la ratifica, avvenuta alla fine del 2012, del Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura.

Con una relazione presentata alla Camera dei Deputati sono stati evidenziati i risultati dell'attività del Garante Nazionale, attività che si compone di visite, accessi a documenti e colloqui con le persone private della libertà nonché con gli operatori responsabili del corretto andamento di tale privazione.

Il controllo operato dal Garante riguarda le diverse aree di privazione della libertà.

Il concetto di "privazione della libertà" è molto esteso e non deve essere limitato all'ambito penale, in quanto comprende tutte quelle situazioni che limitano le possibilità di movimento del singolo e che possono per ciò essere definite come effettivamente privative e non semplicemente restrittive della libertà.

Vengono così individuate 4 aree principali di privazione della libertà:

- Area penale;
- Area del controllo delle migrazioni;
- Area della sicurezza;
- Area sanitaria.

Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzone, e il Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa sulla tutela di soggetti privati della libertà personale. Le due Autorità coopereranno per proteggere la dignità e i diritti dei detenuti e di altre persone sottoposte a forme di limitazione della libertà, come i migranti trattenuti nei Cpr (Centri per i rimpatri) e gli ospiti delle Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

Potranno attivare ispezioni e istruttorie congiunte su casi di reciproco interesse, avviare indagini conoscitive, scambiare informazioni su possibili violazioni di pertinenza dell'altra Autorità.

I due Garanti supporteranno anche progetti formativi comuni per condividere esperienze e migliorare specifiche competenze nel settore.

---

### **Attribuzione della denominazione di coordinatore - stato delle procedure**

Abbiamo ricevuto molte richieste di informazioni riguardante il ritardo della notifica di coordinatore. Al riguardo chiariamo che, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, relativo alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, così come modificato dall'art. 36, del d.lgs. nr. 172/2019 (secondo correttivo), che ha introdotto le lettere g-quater), o-bis) e p-bis), la Direzione Centrale deve procedere all'attribuzione della denominazione di "coordinatore", nei confronti del personale con la qualifica di Sovrintendente Capo e Assistente Capo della Polizia di Stato.

Le specifiche procedure normativamente individuate sono le seguenti:

- a) attribuzione della denominazione di "coordinatore" per i Sovrintendenti Capo che abbiano maturato l'anzianità prevista, ai sensi dell'art. 2, lettera n), tabella A) del d.lgs. n. 95/2017, modificato dall'art. 36, del d.lgs. nr. 172/2019, che ha introdotto, poi, le lettere g-quater) e p-bis). La procedura è riferita ai Sovrintendenti Capo che rivestono tale qualifica con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017; per i Sovrintendenti Capo promossi con decorrenza 1° gennaio 2017. La procedura è riferita a coloro i quali risultino essere stati promossi alla precedente qualifica di Sovrintendente con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012;
- b) attribuzione della denominazione di "coordinatore" per gli Assistenti Capo che abbiano maturato l'anzianità prevista, ai sensi dell'art. 2, lettera n), tabella A) del d.lgs. nr. 95/2017, modificato dall'art. 36, del d.lgs. nr. 172/2019, che ha introdotto la lettera o- bis). Nello specifico la procedura è riferita agli Assistenti Capo che rivestono tale qualifica con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Attesa la complessità delle varie fasi in cui si sono articolati i procedimenti, nonché l'elevato numero dei soggetti interessati, sono stati predisposti dall'Amministrazione degli elenchi in formato Excel contenenti i dati di tutti gli interessati ai citati scrutini in possesso dell'anzianità prevista.

Tali elenchi sono stati trasmessi, separatamente, agli Enti matricolari competenti. Questi avrebbero dovuto confrontare e aggiornare tali dati, segnalando in particolare:

- 1) se i dipendenti presenti risultano in possesso dei requisiti previsti;
- 2) eventuali dipendenti mancanti;
- 3) se i dipendenti sono in servizio o cessati (specificandone in tal caso data o motivo della cessazione).

L'elenco inviato, doveva essere pertanto restituito nel medesimo formato, inserendo esclusivamente il segno SI/NO nella casella "Requisiti" con l'esplicita attestazione e la sottoscrizione da parte del Dirigente dell'Ufficio del personale del possesso dei requisiti necessari per conseguire l'attribuzione della denominazione di "coordinatore". Per il solo personale non in possesso dei requisiti previsti dalle normative di riferimento, era necessario compilare anche la scheda notizie allegata indicando i motivi ostativi all'attribuzione della denominazione, così come di seguito elencati:

- a) dipendenti sospesi cautelatamente dal servizio (il personale riammesso in servizio è comunque escluso fino alla definizione del procedimento penale ed alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione);
- b) dipendenti che nel quinquennio precedente abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019);
- c) dipendenti rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria;
- d) dipendenti che non hanno maturato l'anzianità nella qualifica prevista a causa di assenze dal servizio, senza assegni, che abbiano determinato la detrazione di anzianità; dipendenti che nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio inferiore a distinto;

Tali schede dovevano essere visionate e sottoscritte dal personale interessato e timbrate e firmate dal Dirigente dell'ufficio del personale. Si soggiunge, inoltre, che in caso di sospensione dal servizio, cautelare e/o disciplinare, (comprese le eventuali revoche) e di rinvio a giudizio alle schede dovranno essere allegati i relativi provvedimenti.

L'opera incessante del Siulp ha determinato la continua sensibilizzazione di tutti gli Uffici/Istituti/Reparti di appartenenza, in particolar modo degli Enti matricolari, affinché fosse prestata la massima cura nella compilazione delle schede notizie, secondo i modelli allegati alla circolare, 333D 1° Div. 3° Sez. Prog. Carriera del 16/12/2020.

La trasmissione era prevista entro e non oltre il 26 gennaio 2021.

Si sottolinea, altresì, che è sorta l'opportunità che fossero tempestivamente comunicate le notizie relative ad eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio, nonché eventuali procedimenti disciplinari più gravi della pena pecuniaria, dopo l'invio di detta documentazione.

Al fine, proprio, di evitare ulteriori ritardi nello svolgimento della procedura in argomento, la stessa Amministrazione ha invitato gli uffici a sollecitare i dipendenti a sottoscrivere le schede con puntualità e celerità. Nel caso in cui alcuni fossero impossibilitati, non reperibili, o si rifiutassero di sottoscrivere le schede informative, queste dovevano essere comunque trasmesse, specificando le cause della mancata sottoscrizione, circostanza, quest'ultima, che non assume, in ogni caso, efficacia invalidante per l'iter procedimentale.

È evidente che il mancato rispetto dei termini sopra indicati, nonché imprecisioni od omissioni nel riscontro dei dati e delle notizie necessarie per gli adempimenti amministrativi, hanno inciso inevitabilmente sulla tempestiva attuazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. nr. 172 del 27 dicembre 2019. La trasmissione degli elenchi nonché le relative schede notizie di coloro che non sono in possesso dei requisiti, avrebbero dovuto pervenire al Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti – Divisione I – Sezione progressione di carriera, a mezzo posta elettronica certificata.

I relativi provvedimenti in corso di perfezionamento, che interessano oltre 10 mila colleghi, saranno comunicati agli interessati il prima possibile, evidentemente dopo il visto da parte dell'Ufficio Centrale e salvo eventuali ritardi dovuti a motivi di natura burocratica.



**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 28/2021 del 16 Luglio 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123